



COMUNE DI MEZZAGO

(PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)

Via F.lli Brasca, 5 - 20883 Mezzago (MB) - Tel. 039/606761 - Fax 039/6020383

C.F. 02863360158 - P.I. 00738990969

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

INDICE

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 1 – Oggetto del Regolamento*
- Articolo 2 – Ambito di applicazione*
- Articolo 3 – Classificazione del Comune*
- Articolo 4 – Forme di gestione del servizio*
- Articolo 5 – Funzionario responsabile*

CAPO II – IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

- Articolo 6 – Presupposto dell'imposta*
- Articolo 7 – Soggetto passivo dell'imposta*
- Articolo 8 – Modalità di applicazione dell'imposta*
- Articolo 9 – Pubblicità ordinaria*
- Articolo 10 – Pubblicità effettuata con veicoli*
- Articolo 11 – Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni*
- Articolo 12 – Pubblicità varia*
- Articolo 13 – Limitazioni alla pubblicità effettuata con striscioni e mediante distribuzione*
- Articolo 14 – Limitazioni alla pubblicità effettuata a mezzo apparecchi amplificatori*
- Articolo 15 – Obbligo della dichiarazione*
- Articolo 16 – Pagamento dell'imposta*
- Articolo 17 – Rimborsi*
- Articolo 18 – Riduzioni dell'imposta*
- Articolo 19 – Esenzioni dall'imposta*

CAPO III – SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

- Articolo 20 – Definizione e finalità del servizio*
- Articolo 21 – Soggetto passivo del diritto sulle pubbliche affissioni*
- Articolo 22 – Diritto sulle pubbliche affissioni – Applicazioni e misura*
- Articolo 23 – Pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni*
- Articolo 24 – Riduzioni del diritto*
- Articolo 25 – Esenzioni dal diritto*
- Articolo 26 – Modalità per le pubbliche affissioni*
- Articolo 27 – Consegna del materiale da affiggere*

CAPO IV – DISPOSIZIONI COMUNI

- Articolo 28 – Gestione contabile*
- Articolo 29 – La deliberazione delle tariffe*
- Articolo 30 – Sanzioni tributarie ed interessi*
- Articolo 31 – Sanzioni amministrative*
- Articolo 32 – Rettifica ed accertamento d'ufficio*
- Articolo 33 – Contenzioso*

CAPO V – PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI – INSTALLAZIONE
IMPIANTI PUBBLICITARI E SPAZI RISERVATI ALLE AFFISSIONI

Articolo 34 – Disposizioni generali

CAPO VI – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 35 – Norme di rinvio

Articolo 36 – Norme finali

Articolo 37 – Pubblicità del Regolamento

Articolo 38 – Entrata in vigore

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e la gestione del servizio delle Pubbliche Affissioni, contenuta nel Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 2 – Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente regolamento disciplinano l'effettuazione della pubblicità su tutto il territorio del Comune di Mezzago tenuto conto di quanto stabilito dalla normativa.

Articolo 3 – Classificazione del Comune

1. In base alla popolazione residente al 1° gennaio 2018 (n. 4.483 abitanti), quale risulta dai dati statistici ufficiali, il Comune di Mezzago appartiene alla quinta classe ai fini dell'applicazione dell'imposta e del diritto di cui al presente Regolamento.

Articolo 4 – Forme di gestione del servizio

1. Il servizio per l'accertamento e la riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni è di esclusiva competenza comunale.

2. Il Comune si riserva la facoltà di affidare in concessione detto servizio a ditta iscritta all'albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione ed accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni presso il Ministero delle Finanze, come previsto dall'articolo 52 del D.Lgs. 446/1997.

Articolo 5 – Funzionario responsabile

1. Al funzionario responsabile di cui all'articolo 11 del D.Lgs. 507/1993 sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni; lo stesso funzionario risponde direttamente della corretta applicazione delle tariffe e degli incassi che ne conseguono, sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone anche i rimborsi.

2. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al precedente comma sono interamente demandate al concessionario.

CAPO II – IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

Articolo 6 – Presupposto dell'imposta

1. La diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibili, è soggetta all'Imposta sulla Pubblicità prevista nel presente regolamento.
2. Per luoghi pubblici si intendono le vie, le piazze, i giardini pubblici e le aree comunque aperte al pubblico passaggio o a cui chiunque può accedere in ogni momento senza limitazioni o condizioni.
3. Per luoghi aperti al pubblico si intendono i locali e le aree che siano destinati a spettacoli pubblici, a pubblici esercizi, ad attività commerciali aperti al pubblico.

Articolo 7 – Soggetto passivo dell'imposta

1. Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.
2. E' solidamente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Articolo 8 – Modalità di applicazione dell'imposta

1. L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
2. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, sempre per eccesso, a mezzo metro quadrato; non si fa luogo ad applicazione di imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
3. Per i mezzi polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
4. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
5. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.
6. Le maggiorazioni di imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base; le riduzioni non sono cumulabili.
7. Qualora la pubblicità venga effettuata in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa di imposta è maggiorata del 100 per cento.

Articolo 9 – Pubblicità ordinaria

1. La pubblicità ordinaria effettuata mediante insegne – cartelli – locandine – targhe – stendardi o qualsiasi altro mezzo, è soggetta alla tariffa per ogni metro quadrato di superficie e per anno solare.
2. Per le fattispecie pubblicitarie di cui al comma 1 che abbiano durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari ad un decimo di quella ivi prevista.
3. L'imposta è maggiorata del 50 per cento per superfici comprese tra metri quadrati 5,5 e 8,5; per le superfici superiori a metri quadrati 8,5 l'imposta è maggiorata del 100 per cento.

Articolo 10 – Pubblicità effettuata con veicoli

1. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli in genere di uso pubblico o privato, è dovuta l'imposta sulla pubblicità in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo nella misura e con le modalità previste dall'articolo 12, comma 1, del D.Lgs. 507/1993.
2. Per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli suddetti, sono dovute le maggiorazioni di cui all'articolo 12, comma 4, del D.Lgs. 507/1993.
3. Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta è dovuta al comune che ha rilasciato la licenza d'esercizio; per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana l'imposta è dovuta nella misura della metà a ciascuno dei comuni in cui ha

inizio e fine la corsa; per i veicoli adibiti ad uso privato l'imposta è dovuta al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.

4. Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, non è dovuta l'imposta di pubblicità per l'indicazione sui veicoli del marchio identificativo dell'impresa, della ragione sociale, del recapito (inclusi sito web, indirizzo di posta elettronica, telefono e fax) purché sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato.

5. L'imposta non è dovuta altresì per l'indicazione, sui veicoli utilizzati per il trasporto, del marchio identificativo dell'impresa, della ragione sociale, del recapito (inclusi sito web, indirizzo di posta elettronica, telefono e fax) che effettua l'attività di trasporto, anche per conto terzi, limitatamente alla sola superficie utile occupata da tali indicazioni.

6. L'imposta di cui ai commi 1 e 2 è dovuta per anno solare al comune ove ha sede l'impresa stessa o qualsiasi altra dipendenza, ovvero al comune ove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che alla data del 1° gennaio di ciascun anno, o a quella successiva di immatricolazione hanno in dotazione detti veicoli, secondo le tariffe approvate dall'Amministrazione Comunale.

7. Per i veicoli circolanti con rimorchio la tariffa è raddoppiata.

8. E' fatto obbligo di conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

Articolo 11 – Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni

1. Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli od altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o simile, si applica l'imposta indipendentemente dal numero dei messaggi, per metro quadrato di superficie e per anno solare.

2. Per la pubblicità del comma 1 di durata non superiore a tre mesi, si applica, per ogni mese o frazione, una tariffa pari a un decimo di quella ivi prevista.

3. Per la pubblicità prevista dai commi 1 e 2 effettuata per conto proprio dall'impresa si applica l'imposta in misura pari alla metà delle rispettive tariffe.

4. Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, l'imposta si applica per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alle proiezioni.

5. Qualora la pubblicità di cui al comma 4 abbia durata superiore a trenta giorni, dopo tale periodo si applica una tariffa giornaliera pari alla metà.

Articolo 12 – Pubblicità varia

1. Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi simili, che attraversano strade o piazze, è dovuta l'imposta per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di quindici giorni o frazione.

2. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, è dovuta l'imposta per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati.

3. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili si applica l'imposta in base alla tariffa pari alla metà di quella prevista per il comma 2.

4. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuta l'imposta per ciascuna persona impiegata nella distribuzione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito.

5. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, è dovuta l'imposta per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione.

Articolo 13 – Limitazioni alla pubblicità effettuata con striscioni e mediante distribuzione

1. La pubblicità effettuata mediante striscioni posti trasversalmente alle vie o piazze è consentita quando non arreca danno al decoro o alla sicurezza stradale.
2. L'esposizione di striscioni deve comunque avvenire in condizioni di assoluta sicurezza per la circolazione stradale.
3. L'Amministrazione Comunale, in caso di pubblica utilità o per l'incolumità dei cittadini o per motivate esigenze pubbliche, può ordinare, con comunicazione scritta, l'asportazione delle strutture, a cura e spese del richiedente; in caso di urgente necessità vi provvederà direttamente, addebitandogli le relative spese.
4. La pubblicità mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario soggiace alle seguenti limitazioni o divieti:
 - a) è vietato il lancio su vie e piazze pubbliche;
 - b) è consentita la distribuzione negli esercizi pubblici e tramite consegna diretta alla persona.

Articolo 14 – Limitazioni alla pubblicità effettuata a mezzo apparecchi amplificatori

1. E' consentita, nel territorio comunale, la pubblicità effettuata a mezzo apparecchi amplificatori e simili, secondo quanto stabilito dall'articolo 23 del D.Lgs. 285/1992 e ss.mm.ii., con le seguenti limitazioni:
 - a) la pubblicità, effettuata in modo da essere percepibile dalle vie o altro luogo pubblico, è consentita dalle ore 9,00 alle ore 14,00 e dalle ore 16,00 alle ore 20,00;
 - b) è vietata la pubblicità con apparecchi amplificatori e simili, in prossimità di case di cura e di riposo e, durante le ore di lezione o di cerimonie, in prossimità di scuole pubbliche e di edifici di culto;
 - c) l'intensità della voce e dei suoni deve essere in ogni caso attenuata e tale da non arrecare disturbo acustico alle persone.

Articolo 15 – Obbligo della dichiarazione

1. Prima di iniziare la pubblicità l'interessato è tenuto a presentare, al Comune o al concessionario, apposita dichiarazione, anche cumulative, su modello messo a disposizione dal Comune o dal concessionario o su carta semplice.
2. La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità, che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo, ordinario e/o luminosa o illuminata di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione; è fatto obbligo al Comune o al concessionario di procedere al congruaggio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
3. La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verifichino modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.
4. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione per la pubblicità di cui agli articoli 12, 13 e 14, commi 1, 2 e 3, del D.Lgs. 507/1993, la pubblicità si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata; per la pubblicità di cui agli articoli 14, comma 4 e 15, commi 1, 2, 3, 4 e 5, del D.Lgs. 507/1993, la pubblicità si presume effettuata dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.
5. L'assolvimento del tributo non esonera il contribuente dall'obbligo di munirsi delle necessarie autorizzazioni o concessioni previste da leggi e regolamenti, ivi compreso il presente.

Articolo 16 – Pagamento dell'imposta

1. L'imposta sulla pubblicità è dovuta per anno solare di riferimento cui corrisponde una autonoma obbligazione tributaria.
2. Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato mediante versamento a mezzo conto corrente postale intestato al Comune. L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla prescritta dichiarazione.
3. Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare l'imposta deve essere corrisposta in un'unica soluzione; per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore a Euro 1.549,37.

Articolo 17 – Rimborsi

1. Il contribuente può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune o il concessionario provvede nel termine di centottanta giorni.

Articolo 18 – Riduzioni dell'imposta

1. La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà:

- a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

Articolo 19 – Esenzioni dall'imposta

1. Sono esenti dall'imposta:

- a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- f) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli altri enti pubblici territoriali;
- g) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- h) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie;
- i) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a cinque metri quadrati.

CAPO III – SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 20 – Definizione e finalità del servizio

1. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune o del concessionario, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica ovvero, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

Articolo 21 – Soggetto passivo del diritto sulle pubbliche affissioni

1. E' soggetto passivo del diritto sulle pubbliche affissioni colui che richiede il servizio e, in solido, colui nell'interesse del quale il servizio stesso è stato richiesto.

Articolo 22 – Diritto sulle pubbliche affissioni – Applicazioni e misura

1. Il diritto sulle pubbliche affissioni è dovuto, per ciascun foglio di dimensioni fino a cm. 70x100, nella misura stabilita per la classe del Comune dal 2° comma dell'articolo 19 del D.lgs. 507/1993, distintamente per i primi 10 giorni e per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione.

2. Per le commissioni inferiori a 50 fogli il diritto di cui al precedente comma è maggiorato del 50 per cento.

3. Per i manifesti costituiti da 8 fino a 12 fogli il diritto è maggiorato del 50 per cento, per quelli costituiti da più di 12 fogli è maggiorato del 100 per cento.

4. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere, o entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del diritto, con un minimo di € 25,82 per ciascuna commissione, definito "diritto d'urgenza".

Articolo 23 – Pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni

1. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio a mezzo di c.c.p. intestato al Comune.

Articolo 24 – Riduzioni del diritto

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'articolo 21 del D.lgs. 507/1993;

b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;

c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;

d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;

e) per gli annunci mortuari.

Articolo 25 – Esenzioni dal diritto

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;

b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;

c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;

d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;

e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionali, amministrative;

f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;

g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Articolo 26 – Modalità per le pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento delle commissioni le quali debbono essere numerate progressivamente con funzione di registro cronologico.

2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune o il concessionario deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
3. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
4. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune o il concessionario è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.
6. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.
7. Il Comune o il concessionario ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
8. Nessuna affissione può avere luogo prima del pagamento dei diritti dovuti.
9. Nel recapito del servizio delle pubbliche affissioni devono essere esposte, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio e l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni.

Articolo 27 – Consegna del materiale da affiggere

1. Il materiale da affiggere dovrà essere consegnato dagli interessati dopo aver provveduto, nelle forme di legge, al pagamento del diritto, salvo i casi di esenzioni dal medesimo.
2. Il richiedente e colui nell'interesse del quale l'affissione viene richiesta, restano comunque direttamente responsabili delle eventuali infrazioni di legge sia penali, che civili, che fiscali, vigenti in materia.

CAPO IV – DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 28 - Gestione contabile

1. Per la gestione contabile delle somme riscosse dovranno essere osservate puntualmente le disposizioni emanate in relazione al disposto dell'articolo 35, comma 4, del D.lgs. 507/1993.

Articolo 29 - La deliberazione delle tariffe

1. Le tariffe per l'Imposta sulla Pubblicità e dei Diritti sulle Pubbliche Affissioni sono deliberate entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine suindicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

Articolo 30 – Sanzioni tributarie ed interessi

1. Per tutte le violazioni relative all'imposta comunale sulla pubblicità ed al diritto sulle pubbliche affissioni trovano applicazione i Decreti Legislativi 471, 472 e 473 del 1997 e ss.mm.ii.

Articolo 31 – Sanzioni amministrative

1. Il Comune o il concessionario del servizio è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità. Alla violazione di dette disposizioni conseguono sanzioni

amministrative, per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sezioni I e II, del capo I, della legge 689/1981.

2. Per la violazione delle norme regolamentari stabilite dal Comune in esecuzione del presente capo, nonché di quelle contenute nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti, si applica la sanzione di cui all'articolo 145, comma 57, lettera c), della legge 388/2000 (da € 206,59 a € 1.549,38) con notificazione agli interessati, entro centocinquanta giorni dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale. Il Comune dispone altresì la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione nel suddetto verbale; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il Comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.

3. Il Comune o il concessionario del servizio, può effettuare, indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti, la immediata copertura della pubblicità abusiva ovvero la rimozione dei manifesti affissi abusivamente fuori dagli spazi specificatamente previsti.

4. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del Sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché dell'imposta e dell'ammontare delle relative soprattasse ed interessi; nella medesima ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nell'ordinanza stessa.

5. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dall'autorizzazione sia per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione ed ubicazione nonché le affissioni eseguite fuori dai luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune.

6. I proventi delle sanzioni amministrative spettano al Comune e sono destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio e dell'impiantistica comunale, nonché alla redazione ed all'aggiornamento del piano generale degli impianti pubblicitari.

Articolo 32 – Rettifica ed accertamento d'ufficio

1. Il Comune o il concessionario, entro cinque anni dalla data in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, procede a rettifica o ad accertamento d'ufficio, notificando al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, apposito avviso motivato.

2. Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario, l'importo dell'imposta o della maggiore imposta accertata, delle soprattasse dovute e dei relativi interessi, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.

3. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per l'organizzazione e la gestione dell'imposta, ovvero, nel caso di gestione in concessione, dal legale rappresentante del concessionario o da persona da lui delegata a mezzo procura notarile.

Articolo 33 – Contenzioso

1. Contro gli atti di accertamento è ammesso ricorso entro sessanta giorni dalla data di notificazione con le modalità previste dal D.Lgs. 546/1992 e ss.mm.ii.

CAPO V – PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI – INSTALLAZIONE IMPIANTI PUBBLICITARI E SPAZI RISERVATI ALLE AFFISSIONI

Articolo 34 – Disposizioni generali

1. Per le disposizioni del presente Capo si rimanda al “Piano Generale degli impianti pubblicitari” che si intende esplicitamente richiamato nel presente Regolamento.

CAPO VI – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 35 – Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si fa riferimento alle norme contenute nel Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alle altre norme di legge e di regolamento applicabili alla materia.

Articolo 36 – Norme finali

1. Dalla entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il “Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità, Diritto sulle Pubbliche Affissioni ed effettuazione del servizio”, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 20.12.1994, successivamente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 17.12.1996.

2. Risultano parimenti abrogate tutte le disposizioni contenute in altri regolamenti comunali che siano in contrasto con quelle comprese nel presente regolamento.

Articolo 37

Il presente regolamento viene pubblicato secondo quanto disciplinato dalla normativa vigente.

Articolo 38 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2019.